

Civile Sent. Sez. L Num. 24696 Anno 2026
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GANDINI FABRIZIO
Data pubblicazione: 18/08/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18086/2025 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO

-ricorrente-

contro

ANGELA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. /2024 pubblicata il 03/03/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2026 dal Consigliere Fabrizio Gandini.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito per la ricorrente l'Avv. Emanuele De Rose.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da Angela nella controversia con Inps e Ader.
2. La controversia ha per oggetto l'opposizione a intimazione di pagamento notificata alla parte privata il 30/10/2021, avente ad oggetto - per la materia ancora d'interesse - una cartella di pagamento notificata il 02/07/2002, relativa a contributi per l'anno 1992.
3. Il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre il termine previsto dall'art.25 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.
4. La corte territoriale, in integrale riforma, ha ritenuto ammissibile l'opposizione, siccome diretta a far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento; nel merito ha accolto l'eccezione di prescrizione riproposta dalla parte privata, dichiarando non dovute le somme oggetto della intimazione di pagamento.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre Inps, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. La parte privata e Ader sono rimasti intimati.
6. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020, dell'art. 12 del d.lgs. n.159/2015 e dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge n.335/1995.
2. L'istituto previdenziale si duole perché la Corte d'Appello ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione quinquennale tra la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2015 9099460834 000 (perfezionata il 28/11/2015), e la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di causa (perfezionata il 30/10/2021) senza tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione connesso all'emergenza epidemiologica da Covid 19, stabilito dal combinato disposto dell'art. 68, primo comma, del d.l. n. 18/2020 e dell'art.12 del d.lgs. n.159/2015, pari a 541 giorni.
3. La corte territoriale ha ritenuto che al fine del computo della prescrizione quinquennale tra le due notifiche della intimazione di pagamento (28/11/2015-30/10/2021) dovesse tenersi conto della sospensione della prescrizione per effetto dell'art.68 del d.l. n.18/2020 e del successivo d.l. n.73/2001, «con conseguente sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito per tale periodo temporale, pari a complessivi 311 giorni».
4. Il Pubblico ministero e la parte ricorrente, nelle loro memorie illustrative hanno richiamato i principi di diritto di Cass. n. 34336/2025, enunciati dopo il deposito del ricorso per cassazione.
5. Avuto riguardo alla questione che forma oggetto del ricorso, il Collegio osserva che il d.l. n.18/2020 ha introdotto due distinte cause di sospensione dei termini: a) quella prevista dall'art.67, relativa ai «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»; b) e quella prevista dall'art.68, relativa ai «termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli

avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

6. Gli artt.67 e 68 del d.l. n.18/2020 dettano poi una disciplina speciale della sospensione della prescrizione — sostanzialmente riconducibile alla categoria generale della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare del diritto (art.2942 cod. civ.) — quale conseguenza della sospensione dei termini. Disciplina che è diversamente modulata dal legislatore in funzione della attività che forma oggetto della sospensione dei termini: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, nel caso previsto dall'art.67; versamento, nel caso previsto dall'art.68.

7. Occorre sottolineare che le fattispecie disciplinano istituti diversi. Altra è la sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative. Altra è la sospensione della prescrizione dei diritti di credito che formano oggetto di tali attività.

8. Nel caso in esame viene in considerazione la notificazione di una intimazione di pagamento, e dunque la disciplina della sospensione della prescrizione ad essa applicabile dipende dalla sussunzione di tale attività tra gli atti e le attività previste dall'art.67 ovvero da quelle previste dall'art.68.

9. Rileva il Collegio che sulla questione controversa — ed in particolare: sull'applicabilità all'intimazione di pagamento del combinato disposto previsto dagli artt.68 del d.l. n.18/2020 e 12 comma 2 del d.lgs. n.159/2015 — l'orientamento di Cass. n.34336/2025 è stato richiamato dalle pronunce successive (Cass. n. 10500/2026 e Cass. n.11824/2026) e infine confermato da Cass. n.14838/2026, resa in pubblica udienza.

10. Secondo questo orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, l'art.68 del d.l. n.18/2020 non si limita a disciplinare la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della

riscossione, ma si estende anche alla notifica della intimazione di pagamento.

11. Per l'effetto, in forza del richiamo compiuto dall'art.68 del d.l. n.18/2020, la sospensione della prescrizione è disciplinata dall'art.12 del d.lgs. n.159/2015, e, secondo i principi di diritto sopra richiamati, occorre distinguere tra: a) le intimazioni di pagamento «non in scadenza «entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione», ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, "ex se", di 542 giorni» e; b) le intimazioni di pagamento «in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023» (si veda Cass. n. 34336/2025, citata).

12. La corte territoriale, in ragione del periodo di sospensione così determinato ha ritenuto decorso il termine quinquennale.

13. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte il Collegio ritiene che la corte territoriale, nel caso portato al suo esame, ha fatto applicazione della sospensione dei termini di versamento previsti dall'art.68 del d.l. n.18/2020, e non della sospensione del termine di prescrizione previsto dall'art.12 del d.lgs. n.159/2015, nei termini sopra precisati.

14. Nel fare ciò è incorsa nella violazione del combinato disposto degli artt.68 del d.l. n.18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015, lamentata dall'istituto previdenziale.

15. I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, e il rinvio alla medesima corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.

16. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 09/06/2026.

Il Consigliere Relatore

Fabrizio Gandini

Il Presidente

Lucia Esposito